

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA

ALLEGATO N° 4 ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELLA GIUNTA COMUNALE

Capo 1 - Norme Generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

M. 13 del 28/06/2015
VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALENTINA GHETTI

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, la denominazione delle aree di circolazione e la numerazione civica.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia al Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con DPR 223/1989 s.m.i. ed alle Istruzioni Istat per l'ordinamento ecografico edizione 1992 ed alle successive disposizioni Istat in materia.

Art. 2 - Compiti degli Uffici preposti

E' compito esclusivo dell'Amministrazione comunale la revisione e l'attribuzione della toponomastica e della numerazione civica, tramite gli uffici comunali preposti, che sono individuati nell'ufficio servizi demografici e nell'ufficio tecnico.

L'ufficio servizi demografici d'intesa e con il supporto dell'ufficio tecnico svolge i seguenti compiti:

- propone alla Giunta e cura l'istruttoria per la denominazione di nuove aree di circolazione;
- predispone il materiale da sottoporre alla Commissione toponomastica eventualmente costituita ai sensi del successivo art.17;
- predispone gli atti da inviare al Prefetto per la relativa autorizzazione e mantiene un registro delle richieste di intitolazione di nuove aree di circolazione pervenute all'amministrazione comunale;
- provvede all'aggiornamento dello stradario comunale sul portale dell'Agenzia dell'Entrate;
- comunica all'Ufficio cartografico - SIT le variazioni toponomastiche per gli adempimenti di competenza;

L'ufficio tecnico d'intesa e con il supporto dell'ufficio servizi demografici svolge i seguenti compiti:

- provvede alla numerazione civica esterna e interna;
- cura l'aggiornamento delle mappe toponomastiche comunali collegando ad ogni area viaria le informazioni territoriali di zona;
- cura l'apposizione della segnaletica stradale di cui all'art.20 del presente regolamento conformemente allo stradario, alla toponomastica ed alle disposizione del codice della strada.

Il servizio di toponomastica e numerazione civica può essere oggetto di affidamento anche parziale a idoneo soggetto esterno ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di affidamenti in economia.

Art. 3 - Divieti e sanzioni

E' fatto divieto a chiunque di adottare numerazioni esterne ed interne in difformità dalle indicazioni ricevute dall'ufficio preposto al rilascio della numerazione civica e previste dal presente regolamento.

E' vietato a terzi non autorizzati dall'amministrazione comunale attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della

numerazione civica esterna ed interna.

Le violazioni ai divieti di cui sopra comportano delle sanzioni pecuniarie, che possono variare da cinque a dieci volte la tariffa per l'assegnazione/apposizione della targa, come indicato nell'articolo 12 del presente regolamento.

Capo II - Numerazione Civica

Art.4 - Attribuzione della Numerazione Civica Esterna

La numerazione civica esterna è costituita dai numeri che indicano gli accessi esterni che immettono dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici, che possono essere: abitazioni, esercizi, uffici, cabine Enel o altri manufatti di servizio, non escluse grotte, baracche e simili adibite ad abitazione o ad attività.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica esterna, che sarà ordinata secondo la successione naturale dei numeri o in base alla successione metrica, in base alla zona in cui si trova l'area di circolazione.

La numerazione comincia dall'estremità che fa capo all'area di circolazione rispetto ai punti estremi fissati dall'Ufficio preposto, assegnando i numeri dispari al lato sinistro e i pari al lato destro.

Art. 5 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Esterna

I numeri civici esterni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro, eventualmente catarifrangente.

L'indicazione del numero civico viene effettuata utilizzando le targhe fornite dall'Amministrazione comunale ovvero acquisite e posizionate direttamente dal proprietario dell'immobile. Il costo della fornitura e posa in opera della targa è a carico del proprietario dell'immobile anche qualora la targa sia fornita dall'Amministrazione comunale.

Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo per gli edifici storici e di particolare pregio. Le eventuali deroghe saranno da concordare con l'ufficio tecnico.

La targhetta deve essere posizionata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro e, ad ogni modo, deve essere ben visibile dall'area di circolazione, come indicato dall'art.12 del presente regolamento.

Art. 6 - Attribuzione della Numerazione Civica Interna

La numerazione civica interna è costituita dai numeri che indicano gli accessi alle unità ecografiche semplici, a cui non si può accedere direttamente dall'esterno, ma solo attraverso atri o scale interne. Queste unità ecografiche possono essere: abitazioni, uffici, studi, ambulatori medici, negozi, laboratori, magazzini, ecc..

Art. 7 - Caratteristiche della targhetta della Numerazione Civica Interna

I numeri civici interni devono essere indicati su targhe di materiale resistente. Il numero di colore scuro è posto su un fondo chiaro.

L'indicazione del numero interno viene effettuata utilizzando le mattonelle fornite

dall'Amministrazione comunale ovvero acquisite e posizionate direttamente dal proprietario dell'immobile. Il costo della fornitura e posa in opera della mattonella è a carico del proprietario dell'immobile anche qualora la targa sia fornita dall'Amministrazione comunale.

Non sono ammesse targhe di tipologia diversa da quella prevista dall'Amministrazione Comunale.

La targhetta deve essere posizionata, preferibilmente, in alto a destra di ciascuna porta o sopra il campanello.

Art. 8 - Richiesta di Numerazione Civica Interna ed Esterna

La richiesta di civico deve essere presentata all'Amministrazione comunale con l'eventuale uso della modulistica predisposta dagli uffici preposti. Non saranno accettate richieste presentate in maniera difforme e incomplete, senza la documentazione a corredo, indicata nella modulistica.

La richiesta di numerazione civica deve essere presentata dal proprietario dell'immobile, da un suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia.

La richiesta di numerazione civica, per immobili nuovi o nati da ristrutturazioni, deve essere effettuata prima dell'ultimazione dei lavori, ed è un requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità dell'immobile stesso.

Art. 9 - Soppressione di Numerazione Civica Interna ed Esterna

Un numero civico è soppresso quando l'edificio o l'unità immobiliare che identifica viene demolita o subisce variazioni tali da dover rivedere la numerazione civica ad esso riferita.

La richiesta di soppressione di un numero civico può essere presentata dal proprietario, suo delegato o dal tecnico che ne segue la pratica edilizia, con l'eventuale uso della modulistica predisposta dagli uffici preposti. Non saranno accettate richieste presentate in maniera difforme e incomplete, senza la documentazione a corredo, indicata nella modulistica.

La soppressione di numeri civici, può avvenire anche d'ufficio.

Art. 10 - Rettifica d'ufficio di Numerazione Civica

Un numero civico può essere rettificato d'ufficio se la numerazione civica esistente non identifica correttamente la situazione reale delle unità ecografiche che devono essere individuate.

L'ufficio servizi demografici, previa segnalazione dell'ufficio tecnico comunale, attiva le procedure per darne comunicazione alle famiglie residenti, ai titolari delle attività ed ai proprietari degli immobili nonché agli altri settori dell'Amministrazione comunale.

Art.11 - Valore Informativo della Numerazione Civica

Il dato relativo alla Numerazione Civica ha un forte valore informativo, infatti ad ogni numero civico sono associate le aree territoriali di competenza:

- sezione di censimento
- centri abitati
- ecc.

Queste informazioni sono uniche e condivise all'interno dell'Amministrazione Comunale e divulgate ai cittadini.

E' compito degli uffici preposti tenere aggiornate e divulgare le informazioni territoriali legate al civico, anche relative al suo posizionamento sul territorio.

Art. 12 - Obblighi dei proprietari dei fabbricati

La richiesta di numerazione civica deve essere presentata:

- per la bonifica di situazioni pregresse esistenti;
- per nuovi interventi edilizi che comportano nuove costruzioni o che modificano il numero delle unità ecografiche, la posizione e la quantità degli accessi sul fronte strada e/o sull'edificio nonché degli accessi interni di costruzioni esistenti.

Per questa ultima tipologia di intervento, l'attribuzione della numerazione civica è parte integrante della pratica edilizia e la richiesta di nuova numerazione deve essere presentata dopo l'inizio lavori e prima della fine lavori con riferimento alla pratica edilizia da cui scaturisce.

La richiesta di numero civico a seguito di bonifica di situazioni pregresse deve essere corredata di planimetria catastale della situazione esistente o progetti precedentemente autorizzati e l'esatta individuazione dell'edificio sul territorio.

Il proprietario ha anche l'obbligo di comunicare la soppressione di numeri civici sia interni che esterni, dovuti a demolizioni di edifici o chiusura di accessi.

La richiesta di soppressione di numerazione esistente deve riportare i riferimenti alla pratica edilizia da cui scaturisce e deve essere presentata dopo l'inizio lavori e prima della fine lavori.

Ai fini di assegnare correttamente la numerazione civica esterna, con la pratica di Inizio Lavori deve essere presentata anche planimetria esterna dell'ingombro dell'edificio con la sua localizzazione precisa sul territorio.

All'atto di Fine lavori, deve essere sempre presentata la planimetria esterna dell'ingombro dell'edificio e la sua corretta posizione sul territorio, tramite presentazione del progetto catastale iscritto all'interno della relativa Pratica Edilizia.

In caso di necessità di attribuzione di numerazione civica interna, vi è la necessità di completare la documentazione sopra elencata con il progetto delle varie unità ecografiche e la loro distribuzione all'interno dell'edificio.

Le richieste di attribuzione, modifica, soppressione di numerazione civica possono essere presentate mediante la modulistica predisposta dagli uffici comunali. Non saranno accettate richieste presentate in modo difforme dalla modulistica e senza la documentazione ivi indicata.

Le spese relative al costo delle targhette della numerazione civica esterna ed interna, comprensive della posa in opera, sono poste a carico del proprietario richiedente ai sensi dell'art.10 della Legge 1228/1954. Il proprietario può provvedere all'acquisizione e apposizione della targa direttamente con oneri a proprio carico.

Il proprietario dell'immobile e/o gli amministratori degli edifici hanno l'obbligo di mantenere pulite, ben visibili e in ottimo stato le targhe di numerazione civica interna ed esterna.

Chi danneggia, deteriora o renda non visibile la targa di numerazione civica è soggetto alla sanzione

pari a cinque volte la tariffa relativa all'assegnazione e apposizione della stessa.

La targhetta deve, ad ogni modo, essere ben visibile ed individuabile dall'area di circolazione, pertanto se l'entrata dell'edificio non è ben individuabile dall'area di circolazione, vi è l'obbligo, per il proprietario, di apporre sia la targhetta sulla porta di entrata sia sul cancello esterno o, in mancanza di cancello, sul confine di sua proprietà su relativo palo di richiamo.

Nel caso di un singolo alloggio o singolo esercizio nell'edificio, è sufficiente apporre il numero civico solo sul cancello o sul palo di richiamo, essendo comunque univocamente individuata l'unità ecografica.

Il proprietario ha il divieto di attribuire in maniera autonoma il numero civico, senza previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio competente. L'attribuzione abusiva di numerazione civica comporta una sanzione pari a dieci volte la tariffa relativa all'assegnazione e apposizione della targa.

La tariffa per il servizio di assegnazione e apposizione della targa concernente la numerazione civica esterna e interna è stabilita con deliberazione di Giunta comunale.

Capo III - Toponomastica

Art. 13 - Denominazione Aree di circolazione

Ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico o destinato ad essere aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, costituisce area di circolazione che deve essere distinta da una propria denominazione.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano avuto ancora denominazione ufficiale.

Art. 14 - Obbligo di comunicazione

Gli uffici comunali dovranno trasmettere tempestivamente all'ufficio servizi demografici la documentazione utile per l'individuazione delle nuove aree di circolazione e, comunque, qualsiasi informazione relativa a modifiche intervenute che interessino la toponomastica stradale.

Gli uffici comunali dovranno trasmettere anche la documentazione cartografica riguardante le nuove aree di circolazione, affinché l'ufficio cartografico possa tenere aggiornate le mappe toponomastiche.

Art. 15 - Richieste di nuova denominazione

È possibile formulare proposte, ai fini dell'attribuzione dei nomi alle aree di circolazione di nuova denominazione: tali proposte possono essere presentate sia da Enti pubblici che privati, associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, comitati, gruppi e singoli cittadini.

Le richieste di denominazione possono essere presentate utilizzando il modello standard messo a disposizione dall'ufficio servizi demografici. Le richieste dovranno essere opportunamente motivate, corredate della documentazione e delle principali notizie biografiche della persona di cui si chiede di onorare la memoria o di notizie storiche del fatto, evento o toponimo.

Le richieste così pervenute saranno istruite dall'ufficio servizi demografici per l'eventuale deliberazione di Giunta comunale e successivi adempimenti di legge.

Art. 16 - Denominazione aree di circolazione - competenza

Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa della libertà o per gli ulteriori casi indicati nel comma seguente.

I Prefetti delle Province hanno, comunque, facoltà di deroga, in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano bene meritato alla Nazione.

E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a piazza, piazzale, via, viale, vicolo, ... onde eliminare possibili confusioni.

E' da evitare, salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non variare la valenza storica della denominazione del territorio e non apportare disagi ai residenti ed alle attività ivi installate. In caso di modifica di nome a vecchie strade o piazze comunali occorre la preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite la competente Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

La denominazione delle aree di circolazione, la cui intitolazione spetta al Comune, è di competenza della Giunta Comunale, su proposta dell'Ufficio Servizi Demografici.

Le deliberazioni toponomastiche, corredate dalle schede onomastiche, devono essere trasmesse al Prefetto e acquistano efficacia dopo il visto di approvazione prefettizia.

Art. 17 - Eventuale costituzione di una commissione toponomastica

L'Amministrazione comunale può istituire, con deliberazione di Giunta, la commissione toponomastica con il compito di esaminare ed esprimere pareri non vincolanti sulle proposte in materia di toponomastica. L'Istituzione della commissione può avvenire sentiti i gruppi consiliari i quali possono altresì indicare dei nominativi secondo i criteri di cui al successivo comma.

Qualora costituita, la commissione è composta dal Sindaco o suo delegato con funzione di Presidente e da un massimo di 5 membri esterni all'amministrazione comunale, scelti in base alle esperienze professionali, all'impegno culturale e alle conoscenze storiche e sociali del territorio. Ai lavori della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, dipendenti del Comune o degli Enti che gestiscono servizi comunali connessi alla toponomastica e numerazione civica.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Per la validità delle decisioni della Commissione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione resta in carica per la durata indicata nell'atto istitutivo. La commissione cessa altresì per dimissione di tutti i suoi componenti esterni. In caso di rinuncia, dimissioni o cessazione di un componente la Giunta può provvedere alla sua sostituzione.

Non è prevista alcuna forma di rimborso o compenso per i componenti della Commissione. La Commissione è convocata discrezionalmente dal Presidente qualora si renda necessario provvedere

ad una nuova denominazione di aree di circolazione, oppure su richiesta di almeno la metà dei componenti con diritto al voto.

La finalità dell'eventuale istituzione della Commissione consiste nella possibilità di supportare l'istruttoria volta alle denominazioni toponomastiche di un parere non vincolante al fine di tutelare la storia toponomastica di Galeata e del suo territorio, di curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile della comunità locale, i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale.

Art. 18 - Sale, edifici pubblici e monumenti

La denominazione di sale, edifici pubblici e monumenti è di competenza della Giunta Comunale, su proposta del Servizio Cultura, sentito il Dirigente del circolo scolastico di competenza, nel caso di aule ed edifici scolastici. I criteri di denominazione devono rispettare quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della Legge n. 1188/1927.

Art. 19 - Valore informativo dello Stradario

Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale. Le informazioni minime da inserire sono:

- Codice via: univoco e generato in maniera progressiva
- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.)
- Denominazione
- Descrizione dei punti estremi della via
- CAP
- Ecc.

Queste informazioni sono uniche e condivise all'interno dell'Amministrazione Comunale e divulgate ai cittadini.

Art. 20 - Targhe Viarie

Il Comune, tramite l'ufficio tecnico comunale, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione.

Tali targhe sono del materiale e della dimensione indicati nelle disposizioni del codice della strada.

Art.21 - Prevalenza di disposizioni in caso di previsioni contrastanti

Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su eventuali disposizioni con esse contrastanti precedentemente approvate con atti del Comune di Galeata (deliberazioni, determinazioni, provvedimenti di organi monoeratici).

Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente superate da eventuali disposizioni con esse contrastanti e costituenti fonti giuridiche gerarchicamente superiori alle disposizioni di regolamento comunale.

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA TOPONOMASTICA
E NUMERAZIONE CIVICA**

INDICE

CAPO 1 - NORME GENERALI	
ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 1
ART.2 COMPITI DEGLI UFFICI PREPOSTI	PAG.1
ART.3 DIVIETI E SANZIONI	PAG.1
CAPO 2 - NUMERAZIONE CIVICA	
ART.4 ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA	PAG.2
ART.5 CARATTERISTICHE DELLA TARGHETTA DELLA NUMERAZIONE CIVICA ESTERNA	PAG.2
ART.6 ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA	PAG.2
ART.7 CARATTERISTICHE DELLA TARGHETTA DELLA NUMERAZIONE CIVICA INTERNA	PAG.2
ART.8 RICHIESTA DI NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA	PAG.3
ART.9 SOPPRESSIONE DI NUMERAZIONE CIVICA INTERNA ED ESTERNA	PAG.3
ART.10 RETTIFICA D'UFFICIO DI NUMERAZIONE CIVICA	PAG.3
ART.11 VALORE INFORMATIVO DELLA NUMERAZIONE CIVICA	PAG.3
ART.12 OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI FABBRICATI	PAG.4
CAPO 3 - TOPONOMASTICA	
ART.13 DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE	PAG.5
ART.14 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE	PAG.5
ART.15 RICHIESTE DI NUOVA DENOMINAZIONE	PAG.5
ART.16 DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE - COMPETENZA	PAG.6
ART.17 EVENTUALE COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TOPONOMASTICA	PAG.6
ART.18 SALE EDIFICI PUBBLICI E MONUMENTI	PAG.7
ART.19 VALORE INFORMATIVO DELLO STRADARIO	PAG.7
ART.20 TARGHE VIARIE	PAG.7
ART.21 PREVALENZA DI DISPOSIZIONI IN CASO DI PREVISIONI CONTRASTANTI	PAG.7